



DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE

Art. 3

Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza

Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.

Versione in vigore dal 26 maggio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
Estremi	Legge 15 maggio 2025, n. 76
Capo	II — Partecipazione gestionale dei lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al/art-3-partecipazione-dei-rappresentanti-dei-lavoratori-al-consiglio-di>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it